



Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 123 FEB. 2012

OGGETTO: Divieto di imbrattamento del suolo pubblico a mezzo delle deiezioni canine. Integrazione.

IL SINDACO

- Vista la propria precedente ordinanza n. 24 del 28/06/2011;
- Ritenuto d'integrarla al fine di chiarire che anche per le aiuole è vietato l'imbrattamento da parte degli animali domestici;
- Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
- Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico, in particolare su strade, marciapiedi e nelle zone attrezzate per i bambini, con conseguenti disagi per la cittadinanza e rischi per la salute, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;
- Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato della noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza dei cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;
- Ritenuto necessario dover vietare in tutto il suolo cittadino l'imbrattamento dei luoghi pubblici summenzionati con gli escrementi dei cani, che da alcuni proprietari vengono abitualmente condotti ad espletare i loro bisogni fisiologici all'esterno delle proprietà private;
- Ritenuto giusto regolamentare tale pratica al fine di garantire una maggiore igiene pubblica dei suddetti luoghi, evitando possibili inconvenienti alla cittadinanza tutta nel rispetto della vigente legislazione nazionale di riferimento;
- Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
- Visto il Testo Unico n. 267/2000 e ritenuta propria la competenza, trattandosi di gestione in materia igienico-sanitaria;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n.146 del 23/06/2011;
- Per i motivi in premessa richiamati:
Integra e conferma la propria precedente ordinanza n. 24 del 28/06/2011:

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, anche se di piccola taglia e trasportati a braccia, nell'accompagnamento degli stessi su strade e aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, aiuole e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che non oggetto di specifico "divieto di passaggio di cani":

- a) di custodire con le debite cautele gli animali al fine di evitare che gli stessi possano passare, stazionare o porre in essere qualsiasi comportamento volto a calpestare i siti erbosi, le aiuole e luoghi simili, compresi i siti attualmente privi di manto erboso ma inequivocabilmente destinati ad aree verdi o aiuole, posti nei viali e

nei giardini pubblici, pertanto è altresì vietato a tutti i cittadini di calpestare le aiuole e il verde pubblico strutturato a giardino;

- b) di munirsi, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, di **Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura**, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- c) di provvedere **all'immediata rimozione** delle deiezioni solide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti qualora i suddetti animali imbrattino/sporchino con deiezioni organiche i marciapiedi, le strade, le piazze, le aiuole, i giardini pubblici, i parchi pubblici ed ogni altro luogo di pubblico passaggio pedonale.
- d) depositare le deiezioni raccolte, introdotte in un sacchetto od involucro chiuso ed integro, nei cestini portarifiuti.

RENDE NOTO

- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa di € 100,00.
- gli Agenti del Corpo di Polizia Locale, preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso delle attrezzature come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

DISPONE

- dall'osservanza della presente sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.
- la pubblicazione della suddetta ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco al fine di darne la massima divulgazione, inoltre, viene trasmessa all'Ufficio LL.PP. per l'installazione di apposita segnaletica su tutto il territorio comunale, alla Polizia Locale, ai Carabinieri e al servizio Veterinario dell'Azienda ASL NA 3 SUD.
- la trasmissione di copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge.

Pomigliano d'Arco 23 FEB. 2012



Il Sindaco
Dr. Raffaele Russo